



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

Prot. 750.C.1/0030.AG.20/1519

Roma, 14 maggio 2003

- |   |                  |
|---|------------------|
| - AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  | <u>LORO SEDI</u> |
| - AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA DI   | <u>BOLZANO</u>   |
| - AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA DI   | <u>TRENTO</u>    |
| - ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA<br>PRESIDENZA DELLA GIUNTA<br>Dipartimento Enti Locali, Protezione Civile e Servizi di Prefettura | <u>AOSTA</u>     |
| - ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO  | <u>LORO SEDI</u> |

OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto al personale della Polizia di Stato. Convenzione CONSIP.

Con circolare del 13 giugno 2001 sono state fornite le necessarie istruzioni per attribuire al personale della Polizia di Stato buoni pasto giornalieri, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, facendo presente che per la fornitura degli stessi buoni era indispensabile avvalersi della convenzione che la Consip aveva stipulato con gli aggiudicatari dei 5 lotti territoriali in cui era stato suddiviso il territorio nazionale.

Tale convenzione è scaduta e dal mese di aprile del corrente anno ne è stata attivata un'altra per gli stessi lotti, valida per ventiquattro mesi dalla data della stipula, prorogabili fino ad ulteriori dodici mesi, la cui documentazione è disponibile sul sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).



# Ministero dell'Interno

Fermo restando che la concessione dei buoni pasto presuppone la sussistenza delle condizioni di servizio e di impiego indicate nella cennata circolare ed in quella del 15 novembre 2001, documentabili in qualsiasi momento dagli appositi registri tenuti dagli organismi cui appartiene il personale, si ritiene di fornire le seguenti ulteriori precisazioni di dettaglio che scaturiscono dalle novità contenute nella vigente convenzione.

L'oggetto della convenzione è il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto, il cui valore nominale per il personale della Polizia di Stato resta fissato in 4,65 euro, come previsto dalle disposizioni del più recente accordo sindacale.

Per le evidenti ragioni legate alla particolarità dei compiti svolti dai dipendenti interessati, si ritiene che il buono possa essere personalizzato indicando su di esso l'Amministrazione di appartenenza (Ministero dell'Interno), nonché la *matricola* del dipendente anziché il nominativo.

Operazione preliminare all'attivazione del servizio è la *registrazione al sistema delle convenzioni Consip da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il relativo capitolo di spesa*, operazione che dovrà essere ripetuta qualora la precedente abilitazione era riferita alla sola "convenzione buoni pasto".

Effettuata la registrazione, il titolare della spesa invierà al fornitore aggiudicatario del lotto geografico di pertinenza *l'ordinativo di fornitura*, che per ragioni pratiche conterrà una previsione di spesa per dodici mesi, a decorrere dal corrente mese di maggio o dalla prima data utile.

***Il fabbisogno dei buoni da ordinare nell'arco temporale indicato non potrà eccedere il numero di quelli attribuiti nei dodici mesi precedenti.***

***Copia dell'ordinativo dovrà essere inviato alla scrivente Direzione Centrale.***

Nella seconda parte dell'ordinativo di fornitura dovranno esseri indicati gli *uffici delegati* ad emettere le successive *richieste di approvvigionamento*, i quali provvederanno seguendo le modalità già note, dettagliatamente previste dalla cennata circolare del 13 giugno 2001 (ordinazione bimestrale da parte delle Questure con riferimento ai due mesi precedenti).

E' previsto anche l'invio dell'*addendum all'ordinativo di fornitura*, con il quale le unità approvvigionanti comunicano al fornitore:

- le sedi/uffici di utilizzo dei buoni pasto;
- il numero dei soggetti presso tali sedi aventi diritto al buono;
- le coordinate per la fatturazione.

MODULARIO  
INTERNO - 206

# Ministero dell'Interno

A differenza della precedente convenzione le fatture saranno emesse all'atto della consegna dei buoni ed al fornitore è dovuto un corrispettivo di importo pari al valore nominale del numero dei buoni consegnati, detratto lo sconto offerto in sede di aggiudicazione.

Le fatture dovranno essere liquidate entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione, oltre il quale saranno applicati gli interessi di mora ai sensi degli art. 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Meloni)

